

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il Comune di Capannori stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e del privato sociale senza fini di lucro, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.
2. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 2 – Tipologia e natura delle provvidenze**

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:
  - Contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
  - Vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazione e di servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

### **Art. 3 – Limiti oggettivi del regolamento**

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
  - a) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
  - b) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
  - c) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
  - d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture di terzi utilizzati dall'amministrazione comunale per iniziative proprie;
  - e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
  - f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà;
  - g) i contributi, le provvidenze, i vantaggi economici erogati dall'amministrazione comunale in attuazione di disposizioni di leggi e regolamenti diversi da quanto disciplinato dal presente ordinamento;
  - h) le provvidenze conseguenti ad accordi formalizzati con Enti pubblici.

#### **Art. 4 - Criteri di concessione**

1. La concessione di provvidenze avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:

I destinatari delle provvidenze sono:

- a) le associazioni, i gruppi, le organizzazioni, aderenti al “Forum e al Registro delle Associazioni del Comune di Capannori”;
- b) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato L.R. 29/96;
- c) le associazioni iscritte nel registro di promozione sociale ai sensi della L. 42/2002;
- d) altri soggetti del terzo settore individuati dall’art. 17 della L.R. 41/2005;
- e) fondazioni;
- f) istituti di cui all’art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
- g) enti pubblici;
- h) comitati riconosciuti.

Per la concessione di provvidenze vengono valutate nell’ordine:

- 1) la consonanza con attività ricadenti in materie di competenza istituzionale dell’Ente;
  - 2) la coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità comunale;
  - 3) la rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all’ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientale e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
  - 4) la conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune di Capannori.
2. Per l’ammissione è particolarmente valutato:
- a) il carattere continuativo e non episodico delle attività del proponente e i risultati conseguiti in precedenza;
  - b) la qualità della proposta in relazione alle finalità che si intendono perseguire, nonché il coinvolgimento di più soggetti.

#### **Art. 5 – Condizioni generali di concessione**

1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le attività e/o iniziative, che esse si attuano con il supporto del Comune. Le modalità di pubblicità saranno di volta in volta esplicitate dal dirigente del servizio competente.
2. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze.

#### **Art. 6 - Decadenza**

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - non sia stata realizzata l’iniziativa o svolta l’attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
  - siano intervenute sostanziali modifiche del programma.
2. L’accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell’assegnazione.

## **CAPO II – CONTRIBUTI**

### **Art. 7 - Richiesta di ammissione**

1. I soggetti pubblici e privati, per accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento, devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Capannori entro la scadenza di ogni bando.
2. Ai sensi della L. 241/90 il Comune provvederà a dare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
3. Le iniziative devono essere definite da un preciso progetto che possibilmente coinvolga più soggetti ed operatori, corredato da un piano economico e finanziario e da una relazione sugli eventuali precedenti esiti.
4. Non sono ammesse richieste per iniziative già realizzate.

### **Art. 8 – Procedura della concessione**

1. La Giunta comunale definisce con deliberazione, entro il mese di settembre, le priorità generali per la concessione dei contributi distinte per ciascun settore di intervento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 punti 1-2-3-4, dandone adeguata pubblicità tramite bandi.
2. Alla scadenza del bando le richieste pervenute sono assegnate per l'istruttoria ai servizi di riferimento per materia, che provvedono agli adempimenti di competenza.
3. Il dirigente determina l'assegnazione dei singoli contributi nel rispetto delle priorità stabilite dalla Giunta Comunale e dei criteri previsti dai bandi e ne relaziona alla Giunta stessa precisando il numero delle domande pervenute, le finalità per cui i contributi vengono richiesti, l'importo complessivo delle richieste ed eventuali valutazioni tecniche.
4. Il procedimento di assegnazione dei contributi, subordinato alle risorse finanziarie assegnate, si conclude entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, salvo diverse indicazioni di legge.

### **Art. 9 – Bando per la concessione di contributi**

1. Ogni anno, entro il 30 novembre il dirigente competente per settore di intervento, approva il bando per la concessione dei contributi e provvede alla sua pubblicazione e pubblicità. In casi eccezionali, motivati da particolari situazioni di necessità o di urgenza, il dirigente può decidere di approvare un nuovo bando nel corso dell'anno o di destinare contributi anche a richieste pervenute oltre i termini fissati nel bando stesso.
2. Il bando deve contenere:
  - gli ambiti di intervento e gli obiettivi per i quali è prevista l'erogazione di contributi,
  - il termine entro il quale i soggetti interessati debbano presentare la richiesta di contributi e la documentazione da produrre a corredo della domanda,
  - le modalità di accesso agli uffici per l'acquisizione di informazioni,
  - i requisiti che i soggetti devono possedere per poter presentare la domanda,
  - i criteri di valutazione delle richieste,
  - le modalità di erogazione del contributo,
3. Al bando è allegato uno schema per la presentazione della domanda che deve essere compilato dagli interessati e inviato al servizio di riferimento unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
4. Il bando deve essere pubblicato, entro 15gg dalla sua approvazione, su almeno un quotidiano locale e nel sito inter net del Comune di Capannori e comunicato al Forum delle Associazioni.

## **Art. 10 – Esame delle richieste di contributo**

1. Scaduti i termini stabiliti dal bando, le richieste di contributo pervenute alla Amministrazione Comunale sono assegnate ai servizi competenti che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dal bando per la concessione di contributi e ne curano l'istruttoria.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi richiesti, il Dirigente provvede immediatamente a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, entro il quale la domanda deve essere integrata a pena di nullità.
3. Esaurita la fase di catalogazione delle richieste di contributo il dirigente, predispone una scheda di sintesi di ogni richiesta contenente almeno le seguenti voci:
  - la denominazione, la natura giuridica e la sede del soggetto richiedente;
  - l'ammontare del contributo richiesto;
  - lo scopo del contributo richiesto;
  - i contributi precedentemente erogati al richiedente medesimo.
4. Il contributo per le attività non può, di norma, superare il 70% del costo preventivo e, comunque, non dovrà superare il 70% del consuntivo totale dell'iniziativa. La partecipazione dell'amministrazione comunale alle iniziative dovrà essere sempre adeguatamente pubblicizzata.
5. Nella valutazione delle domande di contributo pervenute, il dirigente tiene conto in particolare:
  - a) delle associazioni iscritte al Forum e al Registro delle associazioni.
  - b) della rispondenza alle finalità previste dalla linea di indirizzo della Giunta Comunale;
  - c) della priorità di soddisfazione dei bisogni nell'area di riferimento;
  - d) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
  - e) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
  - f) dell'efficacia dell'intervento in termini di coesione sociale e promozione culturale;
  - g) del grado di incidenza sul territorio;
6. Normalmente vengono preferiti i contributi che non siano diretti al finanziamento dell'attività ordinaria del soggetto richiedente.

## **Art. 11 – Comunicazione delle decisioni dell'Ente**

Ogni decisione assunta in ordine all'accoglimento delle richieste di contributo è comunicata ai richiedenti per iscritto, anche tramite fax o posta elettronica, entro 60 giorni dalla loro assunzione da parte del dirigente di riferimento.

Una richiesta cui non è stato concesso un contributo può essere sempre riproposta in relazione a successivi bandi pubblicati dall'Ente.

## **Art. 12 – Erogazione dei contributi**

Il contributo verrà liquidato ad attività ultimata entro 30gg dalla presentazione di relazione sullo svolgimento del progetto, sui risultati ottenuti e di rendicontazione finale della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate, fino alla concorrenza dell'importo assegnato, presentando i giustificativi di spesa ( fatture, scontrini fiscali. ecc). Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% dal contributo assegnato.

L'elenco dei beneficiari, ai sensi ed effetto del presente regolamento, sarà trasmesso entro 15 gg al presidente del Forum delle Associazioni.

## **CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI**

### **Art. 13 – Procedure**

1. Il totale dei vantaggi economici, comprensivi degli eventuali contributi di cui al Capo II, non può superare, di norma, il 70% del costo dell'iniziativa.
2. I vantaggi economici di modesta entità possono essere richiesti in deroga alle procedure previste dal presente regolamento.
3. I soggetti, pubblici e privati, per accedere ai vantaggi economici devono presentare apposita richiesta indirizzata al Sindaco del Comune di Capannori.
4. Le richieste, attribuite al servizio competente per materia, verranno valutate e assegnate dai dirigenti nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni regolamentari interne e di settore.

## **CAPO IV – PROVVIDENZE DIVERSE**

### **Art. 14 – Interventi eccezionali**

1. L'attribuzione di contributi può inoltre essere disposta a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione e attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità.
2. L'assegnazione dei contributi è effettuata – previa specifica delibera della Giunta Comunale e adeguata istruttoria – dal dirigente con proprio atto.
3. Il contributo verrà liquidato ad attività ultimata entro 30gg dalla presentazione di relazione sullo svolgimento del progetto, sui risultati ottenuti e di rendicontazione finale della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate fino alla concorrenza dell'importo assegnato presentando i giustificativi di spesa (fatture, scontrini fiscali. ecc). Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo assegnato.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione:
  - a) la Giunta Comunale definisce con propria deliberazione, entro 15 gg dall'approvazione del presente regolamento le priorità generali o ed i relativi bandi per la concessione dei contributi destinate per ciascun settore di intervento dandone adeguata pubblicità;
  - b) saranno valutati anche i progetti relativi alle iniziative svoltesi precedentemente alla scadenza del bando.
2. Al presente regolamento dovrà essere assicurata la più ampia e diffusa conoscenza da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle parti sociali e dell'intera comunità locale.
3. Per gli argomenti non trattati dal presente atto si rimanda al regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.1999 e successive modifiche.

## NOTE

### Art. 1

**L.7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.**

Art. 12. - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### Art. 4

**L.R. 15 aprile 1996 n. 29 “Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”**

**L.R. 9 dicembre 2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997 n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)**

**L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”**

Art. 17 – Il terzo settore

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la regione e gli enti locali riconoscono lo rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.
2. Ai fini delle presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
  - a) le organizzazioni di volontariato;
  - b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
  - c) le cooperative sociali;
  - d) le fondazioni;
  - e) gli enti di patronato;
  - f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimenti dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione);
  - g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, o intese;
  - h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
3. I soggetti di cui al comma 2 concorrono, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, ai processi di programmazione regionale e locale. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)

**D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”**

Art. 114 - Aziende speciali ed istituzionali

1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell’azienda e dell’istituzione soli il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.
4. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e di ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono.
6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
  - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
  - b) i bilanci economici di previsione pluriennale e d annuale;
  - c) il conto consuntivo;
  - d) il bilancio di esercizio.